



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

OGGETTO: EMENDAMENTO AL RENDICONTO 2020 E SUOI ALLEGATI CONCERNENTE ""PROPOSTA N. 19 del 29/5/2021 - RETTIFICA ALLEGATI A/1 A/2 A/3 RENDICONTO 2020 ED INTEGRAZIONE CON SPECIFICA SULLA PERCENTUALE DI SOCCOMBENZA ELENCO CONTENZIOSO NOTA DEL 18/03/2021 RIPORTATA NELLA RELAZIONE SULLO SCHEMA DI BILANCIO CONSUNTIVO "".

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 52/2021

Con mail dell'11 giugno u.s. è stato trasmesso a questo organo di revisione per il prescritto parere l'emendamento al rendiconto 2020 avente per oggetto "Proposta n. 19 del 29/5/2021 - Rettifica allegati a/1 a/2 a/3 rendiconto 2020 ed integrazione con specifica sulla percentuale di soccombenza elenco contenzioso nota del 18/03/2021 riportata nella relazione sullo schema di bilancio consuntivo" presentato in pari data dal Sindaco, corredato del parere favorevole di regolarità contabile formulato dalla Responsabile del Servizio Finanziario.

Detto emendamento riguarda:

- 1) la sostituzione degli allegati a/1, a/2 e a/3 del rendiconto suddetto, e conseguente sostituzione degli ulteriori allegati relativi alla dimostrazione del risultato di amministrazione e agli equilibri di bilancio;
- 2) una "" integrazione ai criteri utilizzati per individuare la percentuale di soccombenza sull'elenco controversie giudiziarie".

Preliminarmente si osserva che l'emendamento in esame - stante l'assenza di qualsiasi riferimento al riguardo nel testo dell'emendamento stesso - sia da mettere in relazione ai rilievi formulati sotto la lettera c) del paragrafo "Considerazioni e rilievi" della relazione redatta dal sottoscritto in data 7 giugno 2021 relativamente allo schema di rendiconto 2020.

Tanto premesso, con riguardo agli allegati che si intendono sostituire, si osserva quanto segue:

- per quanto concerne l'allegato a/1 ("Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"): si prende atto che l'importo di euro 19.338,47 relativa al salario accessorio è stato eliminato, per essere poi inserito nel prospetto a/2; rimangono invece fermi ed impregiudicati i rilievi già formulati relativamente all'accantonamento del Fondo contenzioso, in quanto l'emendamento si limita ad una esposizione di generici criteri (seppure condivisibili) e a riportare brani di una pronuncia della Corte dei conti, senza però minimamente indicare né le controversie in essere né gli importi cui detti criteri sarebbero stati applicati: conseguentemente, pur in presenza delle affermazioni contenute nell'emendamento, non risulta possibile riscontrare il metodo con cui è stato quantificato l'importo a tal fine accantonato né le specifiche destinazioni di tale accantonamento. Si ribadisce pertanto e si conferma quanto già evidenziato nella relazione al rendiconto, e cioè che sulla base degli elementi forniti (o meglio, non forniti), questo organo di revisione non è in grado di esprimere alcuna valutazione in ordine alla congruità dell'accantonamento in questione;

- per quanto concerne l'allegato a/2 ("Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"): preso atto della eliminazione di un significativo numero di voci, di importo elevato, che sono state ricomprese nel prospetto a/3 relativo alle entrate destinate agli investimenti, si ricorda che nei confronti del salario accessorio (il cui importo si è elevato ad euro 33.465,00 per effetto dell'inclusione della voce precedentemente esposta nell'allegato a/1) era stato rilevato che non risultava dimostrata la sussistenza dei requisiti obbligatoriamente richiesti dal paragrafo 5.2, lettera a), del principio contabile applicato n. 4/2 che legittimano la inclusione di tale voce nella quota vincolata dell'avanzo: al riguardo l'emendamento si limita ad affermare la sussistenza di tali presupposti, senza però fornire alcuna dimostrazione di tale affermazione. Stante tale mancata dimostrazione non può essere condivisa la qualificazione dell'importo di euro 33.465,00 come somma vincolata, e quindi la sua inclusione nel prospetto a/2, in quanto il principio contabile n. 4/2 espressamente prevede che in mancanza dei presupposti prescritti dal paragrafo 5.2, lettera a), tale importo costituisce una economia di bilancio, concorrendo in quanto tale a determinare la quota libera dell'avanzo. Sembra poi impropriamente mantenuto nella categoria dei "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" l'importo di 71.593,19, che rappresenta sì una entrata vincolata ma che, in quanto derivante da un lascito testamentario, dovrebbe trovare la sua corretta collocazione nei "Vincoli derivanti da trasferimenti".

contabile
sleatit
No
11/7/8
Dilettone
slit
Comm
611
11/7/12

Si prende atto infine che per effetto delle modifiche proposte dall'emendamento:

a) la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 risulta così definita:

	proposta di deliberazione n. 19 del 29.5.2021	emendamento	variazioni
quota accantonata	1.233.180,61	1.213.759,26	-19.421,35
quota vincolata	3.108.114,09	1.986.103,88	-1.122.010,21
quota destinata agli investimenti	161.359,20	1.302.790,76	1.141.431,56
quota disponibile	282.517,85	282.517,85	0,00
TOTALE	4.785.171,75	4.785.171,75	0,00

b) gli equilibri di bilancio vengono così rideterminati:

	proposta di deliberazione n. 19 del 29.5.2021	emendamento	variazioni
W1 - risultato di competenza	2.125.974,77	2.125.974,77	0,00
W2 - equilibrio di bilancio	852.275,81	922.246,46	69.970,65
W3 - equilibrio complessivo	438.631,33	528.023,33	89.392,00

Alla luce delle considerazioni sopra esposte

IL REVISORE

VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b), del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 21, commi 5 e 6, del Regolamento del consiglio comunale del comune di Amandola, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 1° febbraio 2002 e successive modificazioni di cui alla deliberazione consiliare n. 19 del 30 luglio 2014;

PRENDE ATTO

delle modifiche che con l'emendamento presentato dal sindaco si intendono apportare allo schema di rendiconto 2020, quale risulta approvato dalla giunta con deliberazione n. 80 del 24 maggio 2021 e di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 29 maggio 2021, e conclude che:

1) per quanto concerne la eliminazione dal prospetto a/1 dell'importo di euro 19.338,47 relativa al salario accessorio e lo spostamento di un significativo numero di voci, di importo elevato, dal prospetto a/2 (entrate vincolate) al prospetto a/3 relativo alle entrate destinate agli investimenti, tali operazioni consentono di superare i rilievi che al riguardo erano stati precedentemente formulati, e pertanto esprime parere favorevole;

2) per quanto riguarda invece le restanti modifiche (concernenti l'accantonamento al Fondo contenzioso ed il salario accessorio ricompreso tra le somme vincolate dell'allegato a/2) si confermano, per le motivazioni più sopra esposte, i rilievi precedentemente formulati in sede di relazione al rendiconto 2020, alla quale pertanto si fa espressamente rinvio.

Piobbico - Amandola, 12 giugno 2021.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*



001
??
uten
conten
+
solano
nu
A2